



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.: 0961 752841 – 2
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it
presidenza@crcalabria.it



Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 89 del 6/2/2006

1. DELIBERE DELLA C.A.F.

Si riporta, di seguito, il Comunicato Stampa della C.A.F. datato 6.2.2006 :

COMUNICASI CHE CAF NELLA RIUNIONE DEL 6.2.2006 HA RESPINTO IL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' COMPENSORIO MONTALTO UFF. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 (DUE) PUNTI IN CLASSIFICA PER LA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA SEGUITO GARA COMPR. MONTALTO UFF. – SIMERI CRICHI DEL 27.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n° 69 del 20.12.2005).

2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Seduta del 6.2.2006

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Romano	GENTILE	PRESIDENTE
- Avv. Luigi	COMBARIATI	COMPONENTE
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE

RECLAMO N. 81 della società A.C. LELLO LAURITO SARACENA

avverso la regolarità della gara Spezzano Albanese – Lello Laurito Saracena (2 – 1) del 21.01.2006 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare dei calciatori BELLITTI Domenico e SCARAVAGLIONE Agostino.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che la società reclamante sostiene che i calciatori Bellitti Domenico e Scaravaglione Agostino non avevano titolo a partecipare alla gara Spezzano Albanese – Lello Laurito Saracena del 21.01.2006 perché squalificati;

chiede, conseguentemente, che sia inflitta alla società Spezzano Albanese la punizione sportiva della perdita della gara;

il reclamo è infondato;

ai sensi dell'art. 17, comma 4 del C.G.S., "le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica";

deve, pertanto, considerarsi scontata la giornata di squalifica dei calciatori suddetti i quali non prendevano parte alla gara Spezzano Albanese – Real Altomonte del 14.01.2006 che, pur non essendosi disputata per la mancata presentazione della società Real Altomonte, conseguiva un risultato valido ai fini della classifica, avendo il giudice sportivo inflitto con C.U. n° 87 dell' 1.2.2006 la punizione sportiva della perdita della gara alla società Real Altomonte;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 82 della società A.C. FORTITUDO LAMEZIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 84 del 25.01.2006 (Squalifica allenatore COCLITE Antonio fino al 25.03.2006, squalifica calciatore DONATO Guerino per QUATTRO gare, squalifica calciatore GIGLIOTTI Antonio fino al 23.02.2006).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti ai tesserati Coclite Antonio e Gigliotti Antonio;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all'allenatore COCLITE Antonio fino al 28 FEBBRAIO 2006 e la squalifica del calciatore GIGLIOTTI Antonio fino al 13 FEBBRAIO 2006;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 83 della società U.S.C. CORIGLIANO SCHIAVONEA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 82 del 20.01.2006 (Inibizione dirigente SCRENCI Pantaleone fino al 30.04.2007, inibizione dirigente FAMIGLIULO Massimo fino al 31.12.2006).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che :

- a) il dirigente Screnci Pantaleone, alla fine del primo tempo ha stratonato per un braccio l'arbitro rivolgendogli parole offensive e minacciose, persistendo in tale comportamento (anche nei confronti degli Organi Federali) dopo essere stato allontanato dal campo. Lo stesso dirigente, a fine gara, entrava abusivamente in campo e colpiva l'arbitro con uno sputo al braccio destro, reiterando il comportamento minaccioso;
- b) il dirigente Famigliulo Massimo, alla fine del primo tempo, rivolgeva al direttore di gara espressioni offensive e minacciose, e, a seguito dell'invito di questi di non far rientro in campo, tentava di aggredirlo, non riuscendovi per l'intervento del custode dell'impianto sportivo. Lo stesso dirigente manteneva un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara e degli organi federali;

considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 84 della società POL. PALERMITI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 37 del 25.01.2006 (Squalifica del campo di giuoco per TRE gare a porte chiuse, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 190,00, squalifica calciatore MARCELLA Nicola per TRE gare, squalifica calciatore MARCELLA Nicola fino al 31.12.2006, squalifica calciatore GIANGRAZI Paolo fino al 31.12.2009).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante e, per essa, il suo difensore;
rilevato che al 40° del secondo tempo il calciatore Giangrazi Paolo prima rivolgeva espressioni minacciose e offensive nei confronti dell'arbitro, poi lo spintonava e ricevuto il provvedimento di espulsione lo colpiva con un forte pugno in pieno volto, cercando in seguito di ripetere il gesto benché trattenuto dai compagni;
il direttore di gara veniva inoltre ripetutamente colpito da persone non identificate con numerosi schiaffi, calci e ginocchiate che lo attingevano alla schiena. Contemporaneamente uno dei cancelli d'ingresso al campo di gioco veniva aperto per consentire l'ingresso di alcuni sostenitori della Pol. Palermiti che aggredivano l'arbitro colpendolo più volte;
indubbia è la responsabilità della società che non trova alcuna affermazione nei motivi addotti a sua difesa, posto che essa risponde ai sensi dell'art. 9 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato e del comportamento delle persone addette al servizio e dei propri sostenitori, oltre che del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco;
ugualmente certa è la responsabilità dei calciatori;
ritenuto, tuttavia, che le sanzioni alla società siano eccessive, dato il comportamento fattivo dei dirigenti e il fatto che l'arbitro abbia regolarmente portato a termine la conduzione della gara;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del campo di giuoco a porte chiuse a DUE giornate di gara;
REVOCA la sanzione di UN punto di penalizzazione;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 85 della società AMATORI DUE MARI TIRIOLO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 11 del 25.01.2006 (Squalifica calciatore VENTURA Paolo Alberto per TRE gare).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Ventura Paolo Alberto è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 7/2/2006

Il Segretario
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente
(prof. Antonio Cosentino)